

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

art. 1- Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita un'Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, organizzazione non governativa e della società civile, ente del terzo settore, denominata "A PROPOSITO DI ALTRI MONDI ETS" (di seguito solo "Associazione"). L'Associazione può anche essere denominata, a tutti gli effetti, "APDAM ETS".
2. L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).
3. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.
4. L'Associazione avrà la sua sede legale a Bene Vagienna in Frazione Prà n. 14 (CN) e potrà costituire sedi secondarie sul territorio nazionale e internazionale.

CAPO II

SCOPI E FINALITÀ

art. 2 — Principi ispiratori

1. L'Associazione fonda le proprie radici nei principi di equità, eguaglianza e differenza considerando anche i molteplici credi spirituali e religiosi come fonte inesauribile di ricchezza per l'uomo, persegue la giustizia sempre e opera con umiltà e trasparenza.
2. L'Associazione agisce all'interno del più ampio quadro dell'agenda 2030 promossa dalle Nazioni Unite delle leggi e dei programmi, anche futuri, che promuovono e promuoveranno uno sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace riconoscendo la centralità della persona umana nella sua dimensione individuale e

comunitaria.

3. L'Associazione vuole quindi contribuire a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile, tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello stato di diritto.

4. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di realizzare finalità d'interesse generale per perseguire il bene comune, contribuire ad elevare la cittadinanza attiva, la coesione e la protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, anche attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

art. 3 — Oggetto e Campi d'azione

1. L'Associazione, agendo principalmente ma non esclusivamente a favore di donne e minori sul territorio dell'Italia, dell'Unione Europea e dei Paesi in Via di Sviluppo, opererà prevalentemente a favore di soggetti in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, esercitando in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha come oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione d'interventi che mirino a:

migliorare e promuovere il benessere e la salute materno-infantile, con particolare attenzione al contrasto della malnutrizione infantile e ai primi 1000 (mille) giorni di vita, agendo con progetti e programmi multisettoriali e multidisciplinari, con interventi specifici e/o sensibili, per agire sui differenti determinanti della salute;

migliorare e promuovere lo stato di salute e di benessere, la qualità di vita e la

partecipazione alla vita di minori (in particolare coloro in età pediatrica), giovani e adulti e dei loro caregivers, esclusi o a rischio di esclusione sociale a causa di traumi e /o malattie croniche e/o disabilitanti attraverso gli Interventi di Aiuto nel Verde, gli Interventi Assistiti con gli Animali e il contatto più generale con la natura e attraverso la realizzazione di percorsi di emancipazione e ricerca di autonomia; favorire l'inclusione sociale di minori, giovani e adulti attraverso percorsi educativi e formativi, formali ed informali, e di avviamento e inserimento lavorativo secondo l'età e in accordo con il diritto nazionale (dei diversi Stati d'intervento) ed internazionale;

favorire la costruzione di offerte formative ed educative a favore di minori e giovani e di rafforzamento delle capacità della comunità educante.

3. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per realizzare quanto al comma 2 del presente articolo e agendo nell'ambito delle attività di interesse generale anche previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attivare, promuovere e realizzare:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in Via di Sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

art. 4- Modalità d'azione

1. Per il perseguimento del proprio fine statutario di cui all'art. 3, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

promuovere e gestire azioni e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza mondiale sul territorio nazionale e internazionale;

promuovere e gestire azioni e progetti europei sul territorio nazionale e dell'Unione Europea;

promuovere e gestire azioni e progetti di agricoltura sociale sul territorio nazionale e dell'Unione Europea;

promuovere e gestire azioni e progetti di contrasto alla povertà educativa sul

territorio nazionale e dell'Unione Europea;

promuovere e gestire azioni e progetti di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale sul territorio nazionale e dell'Unione Europea;

promuovere lo stato di benessere dei soggetti svantaggiati;

con carattere di straordinarietà, promuovere interventi in situazioni di emergenza sul territorio nazionale e internazionale;

collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;

coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, formatori e liberi professionisti anche a livello internazionale;

farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di formazione e manifestazioni;

promuovere ed attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi multimediali.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle elencate al precedente comma, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti nell'art. 6 del D.lgs 03 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3. L'Associazione non ha finalità di lucro. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ed effettuare attività commerciali in modo non prevalente e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

5. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati o stranieri aventi scopo di lucro.

CAPO III

RISORSE ECONOMICHE

art. 5 — Patrimonio sociale

1. Ai sensi di legge, il patrimonio sociale non può essere inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero).

Il patrimonio sociale sarà costituito:

dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti a titolo universale e/o particolare;

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
dai contributi di enti pubblici e privati e dalle liberalità di persone fisiche e giuridiche;
da entrate per servizi prestati dall'Associazione o da qualunque altra attività prevista dalla legge per il perseguimento degli scopi associativi.

3. Il patrimonio dell'Associazione deve, sotto qualsiasi forma, essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui agli articoli del CAPO II — SCOPI E FINALITÀ. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

art. 6 — Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro 120 (centoventi) giorni dovrà essere approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui agli articoli del CAPO II — SCOPI E FINALITÀ e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a

favore di altri enti associativi senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

5. I fondi sono depositati presso la cassa dell'Associazione e gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

CAPO IV

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 7 - Membri dell'Associazione

I membri dell'Associazione sono denominati Associati.

art. 8 – Associati

1. Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividano gli scopi e le finalità di cui agli articoli del CAPO II — SCOPI E FINALITÀ.

Il numero degli associati è illimitato.

3. Per essere ammesso in qualità di associato dell'Associazione è necessario presentare una domanda d'ammissione scritta al Consiglio Direttivo, il quale valuterà la corrispondenza ai criteri di idoneità descritti al successivo art. 10. La nomina di associato dovrà essere successivamente approvata dall'Assemblea degli associati e diverrà effettiva al momento del pagamento della quota associativa. Tale quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile, non ripetibile e non rimborsabile.

4. Possono essere associati le persone di ogni nazionalità, genere, etnia, religione, opinione politica, orientamento sessuale, condizione personale e sociale, senza discriminazioni di alcun tipo.

5. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. È inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

7. La qualità di associato non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto indiretto per sé ed i propri familiari.

art. 9 — Categorie di associati

1. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

Associati fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo (hanno tutti i diritti e doveri);

Associati ordinari: coloro che entrano a far parte dell'Associazione secondo le modalità di cui al successivo art. 10 (hanno tutti i diritti e doveri);

Associati onorari: coloro che si sono distinti, con i loro, comportamenti, nell'affermare i valori dell'Associazione (non possono ricoprire la carica di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione);

Associati volontari: coloro che concorrono alla vita associativa e al raggiungimento dei fini istituzionali ma che non vogliono assumersi gli oneri delle responsabilità associative o non sono stati ancora ammessi alla qualifica di associato ordinario (non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche istituzionali, ma possono ricoprire ruoli operativi).

art. 10 — Condizioni di ammissione e norme di esclusione

1. Per diventare associati ordinari occorre:

aver partecipato attivamente e con continuità alla vita associativa per almeno 3 (tre) anni in Italia o in missioni all'estero per conto dell'Associazione;

presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;

versare la quota associativa determinata per il relativo anno sociale.

2. L'ammissione, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 1, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa valutazione della rispondenza

dell'aspirante associato ai principi ispiratori dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la reiezione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto il proprio parere entro 2 (due) mesi dalla consegna della domanda presso la sede legale dell'Associazione.

3. Per diventare associati volontari occorre:

presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;

versare la quota associativa determinata per il relativo anno sociale.

4. L'ammissione, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 3, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa valutazione della rispondenza dell'aspirante associato ai principi ispiratori dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la reiezione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto il proprio parere entro 2 (due) mesi dalla consegna della domanda presso la sede legale dell'Associazione o presso i Punti Informativi Territoriali organizzati in occasione di apposite attività di reclutamento.

5. La nomina ad associato onorario è proposta da qualsiasi associato ordinario e/o fondatore. La proposta dev'essere corredata dalle motivazioni esplicative ed è soggetta ad approvazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea degli associati.

6. La qualifica di associati si perde per:

dimissioni;

decesso;

espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamenti contrari ad esso e per ripetute infrazioni ai regolamenti e/o codici comportamentali interni e comunque per atti che danneggino l'Associazione e non siano coerenti con i principi ispiratori della stessa;

cessazione di partecipazione senza giustificato motivo;

mancata esecuzione, in tutto o in parte, del versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale e trascorsi due mesi dall'inoltro del sollecito.

7. L'associato che intenda dimettersi deve presentare dichiarazione di recesso entro 3 (tre) mesi dalla fine dell'anno — scadenza 30 (trenta) settembre di ogni anno — altrimenti saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

8. L'espulsione degli associati è proposta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed ha come effetto l'immediata sospensione dalla vita associativa con perdita del diritto di voto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato, al quale sarà stata comunicata la decisione di esclusione, può ricorrere entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione all'Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. La delibera dell'eventuale esclusione dell'associato sospeso spetta all'Assemblea degli associati.

9. L'associato, anche se recedente, come l'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della stessa, né potrà rivendicare compensi e restituzioni di quote, statuendosi che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.

art. 11 - Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

ad osservare il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti e/o codici comportamentali interni e le deliberazioni adottati dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

a versare annualmente, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

finanziario, la quota associativa;

a partecipare attivamente alla vita associativa ed all'Assemblea degli associati (fatti salvi gli associati volontari e gli associati onorari);

a giustificare l'impossibilità a partecipare all'Assemblea degli associati e alle attività dell'Associazione qualora dal loro operato dipenda il raggiungimento di obiettivi operativi dell'Associazione stessa.

2. Gli associati hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e all'Assemblea degli associati con diritto di voto (da quest'ultimo sono esclusi gli associati volontari e gli associati onorari);

a formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto;

ad accedere alle cariche associative; questo diritto si acquisisce con una anzianità di associato di almeno 3 (tre) anni;

a frequentare la sede sociale ed utilizzare le attrezzature dell'Associazione compatibilmente con le necessità organizzative della stessa;

ad essere informati circa le varie attività dell'Associazione.

CAPO V

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

art. 12 — Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

L'Organo di Controllo (laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione).

art. 13 — Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati che, alla data dell'Assemblea generale, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto.

3. A ciascun associato può essere assegnata al massimo 1 (una) delega per rappresentare gli associati impegnati all'estero e quelli residenti in Italia impossibilitati a partecipare per comprovati motivi. All'Assemblea possono partecipare anche i collaboratori e/o figure esterne, senza diritto di voto.

4. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, di cui ai successivi commi 5, 6, 7 e 8, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti gli associati compresi gli assenti, i dissenzienti e i collaboratori.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per assumere deliberazioni di propria competenza, previste al comma 1 del successivo art. 14. E' convocata dal Presidente dell'Associazione e ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta scritta al Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o tramite e-mail dal Presidente dell'Associazione con indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più

uno degli associati aventi diritti al voto;

in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati qualunque numero degli associati aventi diritto al voto;

anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, previste al comma 2 dell'articolo 14, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione o ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Codice Civile. E' convocata dal Presidente dell'Associazione o da almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o da 1/10 (un decimo) degli associati che ne ravvisino l'opportunità e ne inoltrino richiesta scritta al Presidente, che dovrà indire la riunione entro 2 (due) mesi dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o tramite e-mail dal Presidente dell'Associazione con indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza la convocazione è valida a mezzo telefono, telegramma, fax, e-mail o sms almeno 7 (sette) giorni prima.

9. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

quando sia presente o rappresentato almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritti al voto;

anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti degli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide ove risultino adottate a maggioranza degli associati presenti. In caso di parità dei voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta. Le deliberazioni

dell'Assemblea riguardanti l'eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con la presenza o la rappresentanza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

11. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età presente all'Assemblea. Questi nominerà il Segretario d'Assemblea tra i presenti.

12. Nelle delibere dell'Associazione, riguardo a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, gli stessi non hanno facoltà di voto.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero come prevede l'articolo 23 del Codice Civile.

14. I verbali e i rapporti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere visionabili da tutti gli associati ed i collaboratori.

15. Gli associati possono partecipare alle Assemblee anche mediante mezzi di comunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

art. 14 - Competenze dell'Assemblea degli Associati

All'Assemblea ordinaria spetta:

l'approvazione del bilancio consuntivo;

l'approvazione del bilancio preventivo;

l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;

approvare la nomina dei nuovi associati e dichiarare decaduti i perdenti diritto;

ratificare l'entità della quota associativa annuale;

la decisione sulle mozioni presentate dagli associati;
deliberare azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
la nomina e la revoca delle cariche istituzionali;
ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

All'Assemblea straordinaria spetta:
l'approvazione delle modifiche statutarie;
lo scioglimento dell'Associazione;
la nomina dei liquidatori;
la devoluzione del patrimonio residuo;
ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo;
ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili.

art. 15 — Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) elementi.
Resta in carica 5 (cinque) anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Possono essere eletti al Consiglio Direttivo gli associati fondatori e gli associati e ordinari che abbiano maturato 3 (tre) anni di anzianità.
4. Le cariche istituzionali sono elette in modo diretto dall'Assemblea degli associati.
5. Le votazioni del Consiglio Direttivo e delle altre cariche istituzionali avvengono in forma palese per alzata di mano, a meno di specifiche diverse modalità deliberate dell'Assemblea.
6. Al Presidente è riconosciuta la facoltà di ridistribuire i ruoli all'interno del Consiglio Direttivo nel corso del quinquennio, in seguito a dimissioni o

all'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno entro il mese di dicembre ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati; in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o un 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo e all'ora indicati nell'avviso. La convocazione in forma scritta, fax o e-mail è inviata nominativamente almeno 7 (sette) giorni prima dal Presidente dell'associazione contenente l'ordine del giorno; in caso d'urgenza la convocazione sarà valida anche per sms e/o telegramma almeno 2 (due) giorni prima. Ogni membro del Consiglio Direttivo può concorrere all'elaborazione dell'ordine del giorno, concordando le mozioni con il Presidente; può altresì concordare con il Presidente la partecipazione alla seduta di eventuali collaboratori la cui presenza sia ritenuta utile per la discussione di 1 o più punti all'ordine del giorno.

9. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, anche partecipanti in teleconferenza.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. Tra i membri del Consiglio Direttivo non è prevista la facoltà di delega: il membro assente non ha diritto di voto.

11. Per le deliberazioni riguardanti l'espulsione di un associato e le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, devono essere presenti alla riunione tutti i membri del Consiglio stesso ed occorre la maggioranza assoluta dei voti.

12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio stesso.

13. La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per 3 (tre) volte senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale della riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

14. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo, si procederà alla elezione del o dei membri mancanti nel corso della prima assemblea utile prevista. Nel caso in cui venissero a mancare più del 50% dei componenti il Consiglio Direttivo, si procederà entro 2 (due) mesi alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

15. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge.

16. Il Consiglio Direttivo integra in modo permanente il Consiglio di Amministrazione (composto secondo i regolamenti applicativi ed operativi elaborati dal Consiglio Direttivo stesso).

art. 16 — Competenza del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta di:

elaborare le norme per uno o più regolamenti per disciplinare e organizzare le attività dell'Associazione, che riterrà opportuni e necessari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

predisporre il programma generale, triennale ed annuale, dell'Associazione;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;

assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con gli associati o terzi;

determinare gli eventuali compensi per le mansioni ed i compiti svolti dai membri stessi in accordo con la normativa e i contratti nazionali di lavoro vigenti;

predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;

curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato dall'Assemblea degli associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;

deliberare sulle domande di nuove adesioni di aspiranti associati da sottoporre all'Assemblea;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivo di necessità e/o urgenza;

fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari da far approvare dall'Assemblea;

stabilire le modalità di reperimento fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

nominare Comitati scientifici, Commissioni di lavoro ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;

convocare altri associati o terzi alle proprie riunioni;

provvedere a qualsiasi altra faccenda necessaria al funzionamento, potenziamento ed espansione dell'Associazione, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;

suggerire al Presidente il nome del Direttore Generale o del Coordinatore della struttura operativa.

art. 17 — Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, dell'Associazione.

2. Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti nell'Assemblea degli associati nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo stesso e mantiene la carica per 5 (cinque) anni.

3. Al Presidente spetta inoltre:

convocare e presiedere l'Assemblea degli associati, nonché formulare l'ordine del giorno;

convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché formulare l'ordine del giorno;

curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

curare i rapporti con l'esterno allo scopo di promuovere l'Associazione e favorire relazioni di collaborazione come previsto all'art. 4 comma 1.;

conservare i documenti associativi.

4. In caso di assenza o impedimento a partecipare al Consiglio Direttivo o all'Assemblea degli associati, il Presidente è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo stesso o dall'associato più anziano dell'Assemblea.

5. Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del Presidente, per dimissioni o altro, si provvederà a nuove elezioni.

6. Il presidente può nominare il Direttore Generale o Coordinatore e delegare allo stesso le funzioni esecutive e direttive, con anche responsabilità di fronte a terzi e alla legge a seguito di regolare procura.

art. 18 — Organo di Controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea

nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

art. 19 — Regolamenti interni e Struttura operativa

1. Ai fini del funzionamento, potenziamento ed espansione l'Associazione potrà dotarsi di specifici regolamenti interni e potrà costituire una struttura operativa, che integrandosi con le cariche istituzionali, sarà organizzata da appositi regolamenti operativi e/o codici comportamentali interni.

2. Nella struttura operativa si identificano i seguenti organi:

il Direttore Generale o il Coordinatore (obbligatorio)

il Consiglio di Amministrazione (obbligatorio)

le Commissioni (facoltativamente fino ad un massimo di una per settore d'intervento o funzione operativa).

3. Gli Associati che ricoprano cariche istituzionali potranno ricoprire anche uno o più ruoli operativi compatibilmente con gli impegni e previa delibera del Consiglio Direttivo.

CAPO VI

NORME DI ESTINZIONE

art. 20 — Norme di estinzione

1. L'Associazione si estingue, per le cause e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c...

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nominerà tra gli associati i "liquidatori" che assicureranno la devoluzione del patrimonio ad altri enti associativi senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

CAPO VII

RINVIO

art. 21 - Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e il D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per gli aspetti organizzativi dell'Associazione non ancora definiti nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà ove necessario mediante appositi

regolamenti e/o codici comportamentali.